



LE NOVITÀ LEGISLATIVE DEL DPR 151/2011
“DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI”
SEMINARIO INFORMATIVO – Pavia: 8 febbraio 2012

A seguito dell'applicazione della nuova procedura prevista dal Decreto 151/2011 che sostituisce la vecchia procedura di prevenzione incendi l'Unione, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia, promuovono un

SEMINARIO INFORMATIVO

l'8 febbraio 2012 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30

nella sede di Pavia dell'Unione degli Industriali della Provincia in Via Bernardino da Feltre, 6

Interverranno in qualità di relatori il Comandante ing. Vincenzo Giordano, ed i Vice Comandanti l'ing. Loreto Riggi e l'ing. Antonino Borderi.

L'incontro è valido come formazione di aggiornamento per ASPP e RSPP di tutti i settori.

Si prega di comunicare il/i nominativo/i del/i partecipante/i all'indirizzo pizzocar@unind.pv.it, entro il 4 febbraio p.v., ai fini di poter predisporre l'attestato di partecipazione, che sarà distribuito alla fine dell'incontro.

Nota

Per una più agevole introduzione ai lavori si riportano sintetizzate di seguito le modifiche principali contenute nel [D.P.R. 151/2011](#) e le principali indicazioni della [circolare ministeriale del 6 ottobre 2011](#).

In data 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 151/2011 che ha modificato la disciplina per le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, in particolare sono cambiate le regole per ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI) e le modalità di comunicazione con i Comandi dei VVF, in conformità con la procedura di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le modifiche principali per le imprese riguardano: l'elenco delle attività, le procedure per la presentazione dei progetti e per la richiesta di controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

Campo di applicazione

La prima novità che è stata introdotta dal decreto riguarda l'elenco (Allegato I) delle attività soggette ai controlli dei VVF, che diventano 80 (contro le 97 precedenti) e che vengono distinte in 3 categorie (A, B e C) a seconda delle dimensioni dell'impresa, del settore di attività, dell'esistenza di regole tecniche specifiche e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Le categorie da A a C sono in ordine crescente di pericolosità: solo per gli impianti in categoria C è, infatti, previsto il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).

Gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999 (normativa Seveso), invece, non sono interessati in modo specifico dal nuovo D.P.R. per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione incendi, regolati dalle procedure di controllo da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Circolare ministeriale sul D.P.R. n. 151/2011

Il Ministero dell'Interno successivamente ha comunicato alcuni chiarimenti sul D.P.R. n. 151/2011 con circolare 6 ottobre 2011.



Aspetti documentali

I titolari delle nuove attività che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. devono presentare documentazioni diverse a seconda della categoria di appartenenza:

- categoria A - La circolare chiarisce che i responsabili delle attività non presentano richiesta di valutazione progetti, ma una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a lavori finiti allegando il progetto;
- categorie B e C - In questi casi occorrono sia il parere preventivo di conformità, sia la SCIA (alla quale non è necessario allegare il progetto, dato che è già stato presentato preventivamente ai VVF).

La SCIA è la procedura che sostituisce la vecchia richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI) ed è integrata da:

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesta che l'opera è conforme alla regola tecnica di riferimento (es. la regola sugli uffici) e al progetto approvato dai VVF (solo per le categorie B e C);
- documentazioni tecniche: certificazioni e dichiarazioni che provano che i materiali, i dispositivi e i prodotti realizzati e installati sono conformi alla normativa antincendio.

I titolari di attività presentano la SCIA al Comando o allo Sportello unico del Comune; la ricevuta della presentazione della SCIA è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio. Pertanto, la mancata presentazione della SCIA è sanzionata come era punita la mancata richiesta di CPI.

Controlli da parte dei VVF

I Vigili del Fuoco effettuano i controlli sulle attività in categoria A o B con metodo anche a campione o sulla base di programmi definiti a livello regionale.

I titolari delle attività di tipo A e B possono chiedere un verbale di visita tecnica; i Comandi dei VVF rilasciano il CPI solo per le attività in categoria C. Sia il verbale, sia il CPI sono documenti che riguardano esclusivamente il risultato dei controlli di prevenzione incendi e non hanno una validità temporale.

In sede di controllo, i Comandi dei VVF possono dare prescrizioni in caso di carenze dei requisiti antincendio, senza obbligo di interrompere l'attività; inoltre, se intervengono modifiche che non comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza, il titolare può presentare direttamente una nuova SCIA.

Procedura per lavori complessi

In caso di progetti per opere complesse, i titolari di attività di tipo B o C possono chiedere una nulla osta di fattibilità (NOF) che prevede un parere specifico dei VVF e che comprende anche verifiche in corso d'opera, senza interrompere la realizzazione. Il NOF richiede un programma di visite concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco e si deve concludere in 30 giorni.

Procedimenti nel periodo transitorio

La circolare contiene alcune casistiche per indirizzare le imprese nel periodo di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa che si riportano di seguito:

- Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.**
Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
- Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.**
Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell' articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.
- Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.**
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del D.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell' articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del D.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del D.P.R. 151/11.



d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d1) *Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrono, anche come parte di una espressione più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma I dell' articolo 4 del D.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) *Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell' articolo 4 del D.P.R. 151/11.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 37/98.

e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo II del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del D.P.R. 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo II del D.P.R. 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.

Tariffe

In attesa di un regolamento specifico sul tema, i Comandi applicano le tariffe in vigore attualmente, utilizzando l'Allegato II del D.P.R. che fornisce la corrispondenza fra le vecchie e le nuove categorie. Le tariffe dei servizi dei Vigili del Fuoco si moltiplicano per l'impegno orario legato a ogni attività, e sono:

- 44 euro/ora per la valutazione dei progetti;
- 48 euro/ora per i controlli.

Rif.: dott. Paolo Boveri - dott. Fabio Fugazza (tel. 0381 697811 – 0383 34311 – 0382 375226)